

GLH d'Istituto 2014/15

*LA NORMALITA'  
NON ESISTE*

# **Legge 30 marzo 1971, n. 118**

L'istruzione dell'obbligo deve avvenire nelle classi normali della scuola pubblica, salvi i casi in cui i soggetti siano affetti da gravi deficienze intellettive o da menomazioni fisiche di tale gravità da impedire o rendere molto difficoltoso l'apprendimento o l'inserimento nelle predette classi normali

# circolare ministeriale n. 228 del 1976

ha fissato il numero di venti alunni per le  
classi con la presenza di un portatore di  
handicap nelle scuole dell'obbligo

# Legge 517 del 1977

Superamento dell'esperienza delle  
classi differenziali e degli istituti  
speciali

circolari ministeriali n. 169 e n.  
178 del 1978 e la n. 159 del 1979

hanno definito i compiti dell'insegnante  
specializzato e aperto alla  
collaborazione tra la scuola e i servizi  
assistenziali e sanitari degli enti locali

# La circolare ministeriale n. 199 del 1979

oltre a definire ulteriormente i compiti dell'insegnante di sostegno, stabilisce il rapporto 1 a 4 alunni per docente e fornisce le prime indicazioni sulle metodologie per la certificazione dell'handicap

# circolare ministeriale n. 206 del 1979

specifica la differenza tra attività di  
sostegno ed integrazione

# circolare ministeriale n. 258 del 1983

fornisce le indicazioni per predisporre le famose «Intese» tra scuola, ASL (USL) ed ente locale finalizzate alla costruzione di un piano educativo individualizzato per i portatori di handicap



decreti ministeriali (20 agosto 1981  
e 10 dicembre 1984) e la circolare  
ministeriale n. 189 del 1985

hanno dettato le norme per gli esami di licenza  
media. Nascevano così le prove differenziate,  
nonché la possibilità di sostituire integralmente o  
parzialmente alcune discipline con le attività  
integrative di sostegno

# La pietra miliare rimaneva comunque la legge n. 517/77

aboliva le classi differenziali, stabiliva il diritto all'inserimento, obbligava ad una programmazione educativa ricomprensente attività scolastiche integrative, organizzate per gruppi di alunni della stessa classe o di classi diverse, prevedeva la prestazione di insegnanti specializzati di sostegno e del servizio socio-psico-pedagogico, nonché particolari forme di assistenza da parte degli enti locali, stabiliva nuove forme di valutazione e di verifica

# circolare ministeriale n. 250 del 1985

si chiarirono le questioni relative alla  
diagnosi funzionale e all'integrazione  
degli handicappati gravi

# circolare ministeriale n. 1 del 1988

si tentò di affrontare il problema della continuità educativa, prevedendo nei primi mesi dell'anno scolastico la presenza del docente di sostegno che aveva seguito l'alunno nell'anno precedente, nell'ordine scolastico immediatamente successivo

# Per la scuola secondaria circolare ministeriale n. 129 del 1982

riguardava iniziative ed attività di  
orientamento e il superamento delle  
barriere architettoniche

# circolare ministeriale n. 163 del 1983

relativa agli esami di maturità per cui gli allievi portatori di handicap fisici o sensoriali potevano avere una dispensa totale o parziale da singole prove a seconda del tipo di handicap, sostituendole con prove differenziate equipollenti

# della Corte costituzionale n. 215 del 3 giugno 1987

si dichiaravano illegittime alcune disposizioni  
della legge n. 118 del 1971, poiché la  
frequenza alle scuole medie superiori doveva  
essere «assicurata» e non facilitata

# circolare ministeriale n. 262 del 1988

estendeva la normativa della legge n. 517  
alla scuola superiore, salvo che per il  
numero di venti alunni per le classi in cui  
sono inseriti i portatori di handicap



# legge n. 104 del 1992

**Nell'articolo 12**, al comma 5, si stabilisce che l'individuazione dell'alunno come persona handicappata venga fatta con la diagnosi funzionale con gli esperti per poter poi formulare il piano educativo individualizzato, con la collaborazione dei genitori, degli operatori delle ASL, del personale insegnante specializzato e dello psicopedagoga.

**ATTI PARLAMENTARI**  
**CAMERA DEI DEPUTATI**  
**INDAGINI CONOSCITIVE E DOCUMENTAZIONI**  
**LEGISLATIVE 1998**

*”i docenti specializzati non sono ripetitori disciplinari per l’alunno, ma una risorsa sotto il profilo delle competenze psicologiche, didattiche, metodologiche e culturali, per il consiglio di classe ai fini dell’integrazione dell’alunno handicappato e del progresso culturale dell’intera comunità scolastica.”*

procedure congiunte scuola/ASL  
(DPR 24 febbraio 1994, “Atto di  
indirizzo”)

all'unità multidisciplinare dell'ASL è  
demandato il compito della formulazione  
della **diagnosi clinica** e della **diagnosi  
funzionale**

procedure congiunte scuola/ASL  
(DPR 24 febbraio 1994, “Atto di  
indirizzo”)

dalla diagnosi funzionale si passa alla stesura del **profilo dinamico funzionale**, compilato dopo un primo periodo di inserimento scolastico.

**È redatto dall'unità multidisciplinare, dai docenti (curricolari e specializzati), con la collaborazione della famiglia**

# procedure congiunte scuola/ASL (DPR 24 febbraio 1994, “Atto di indirizzo”)

sulla base dei dati della **diagnosi funzionale** del **profilo dinamico funzionale**, congiuntamente gli operatori dell'ASL e i docenti (curricolari e specializzati) redigono il **piano educativo individualizzato (PEI)** in cui sono descritti gli interventi, integrati ed equilibrati tra di loro, predisposti per l'handicappato in un determinato periodo di tempo;

**le verifiche, compiute dal personale indicato, debbono essere compiute preferibilmente con frequenza quadrimestrale.**

# Relazione presentata dal Ministro della Pubblica Istruzione alla VII Commissione della Camera 1999

“un profilo professionale nuovo, consono alla domanda attuale, dell'insegnante specializzato per il sostegno, in grado di garantire nei fatti:

- (a) un reale **supporto alla classe** nell'assunzione di strategie e tecniche pedagogiche, metodologiche e didattiche integrative;
- (b) un lavoro di effettiva **consulenza a favore della classe e dei colleghi curricolari** nell'adozione di metodologie individualizzanti e quindi dirette a costruire un piano educativo personalizzato per l'allievo handicappato;
- (c) la **conduzione diretta di interventi specializzati**, centrati sulle caratteristiche e le risorse dell'allievo handicappato a partire dalla conoscenza di metodologie particolari, che non sono in possesso dell'insegnante curricolare”

# Navigare informati 2014/15

## CISL SCUOLA

Il TAR Toscana con la Sentenza n. 763/12 ha ulteriormente enunciato alcuni principi che chiariscono la procedura per ottenere ore di sostegno e la modalità delle varie fasi.

La Sentenza precisa che il diritto ad un certo numero di ore di sostegno nasce solo quando questo è quantificato nel **PEI** dopo una fase istruttoria che riguarda specialmente la formulazione della diagnosi funzionale e del profilo dinamico funzionale.

La **fase preliminare** si apre con la richiesta di ore di sostegno da parte della famiglia che vanta per l'alunno, in questo modo, un **interesse legittimo**.

Segue la **fase degli accertamenti tecnici** e soltanto quando la richiesta di ore è quantificata nel **PEI** l'interesse legittimo si trasforma in **"diritto soggettivo"** a quel determinato numero di ore.